



Procura Generale della Repubblica
presso la Corte di Appello di Campobasso

PROTOCOLLO ORGANIZZATIVO

TRA

**LA PROCURA DISTRETTUALE ANTIMAFIA
DI CAMPOBASSO**

E

**LE PROCURE ORDINARIE
DEL DISTRETTO DEL MOLISE**

**CON
LA SUPERVISIONE DELLA PROCURA GENERALE
DI CAMPOBASSO**

PER

**IL COORDINAMENTO IN MATERIA DI INDAGINI
CONTRO IL TERRORISMO**

I Procuratori della Repubblica del Distretto della Corte d'Appello di Campobasso, in adesione alla proposta del Procuratore Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo, in accordo con il Procuratore Generale, funzionale alla realizzazione di un tempestivo ed efficace coordinamento delle indagini e dello scambio di informazioni, in funzione del contrasto del terrorismo, in attuazione delle previsioni della legge 17.4.2105, n. 43, che converte in legge, con modificazioni, il d.l.vo 18.2.2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, s'impegnano al coordinamento delle rispettive indagini, con riferimento ai c.d. "reati spia" in materia di terrorismo (come di seguito individuati), allo scambio di informazioni e ad ogni altra attività funzionale alla piena attuazione delle competenze distrettuali in materia di terrorismo, nonché delle competenze del Procuratore nazionale Antimafia ed antiterrorismo.

Allo scopo concordano di procedere ai seguenti adempimenti:

- Scambio di informazioni immediate, tra il sostituto di turno per gli atti urgenti delle procure ordinarie ed il sostituto di turno alla procura distrettuale, in relazione alle ipotesi di reato di cui all'art. 51, comma 3-quater, c.p.p. segnalate dalla Polizia giudiziaria;
- Trasmissione per conoscenza, da parte della procura ordinaria competente per territorio alla procura distrettuale – a mezzo della polizia giudiziaria, con plico riservato e su supporto informatico – di copie delle informative per i reati c.d. *spia*, ossia i reati diversi da quelli indicati nell'art. 51, comma 3-quater, c.p.p. che *potenzialmente*, ma sempre sulla base di elementi concreti, quali la personalità degli autori e le circostanze del fatto, riguardino le attività di associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, o comunque siano *sintomatici* di condotte con finalità di terrorismo. Si considerano – a titolo esemplificativo – *reati-spia*:
 - gli omicidi, i tentati omicidi, gli atti di violenza o di minaccia in danno di esponenti politici o istituzionali;
 - gli omicidi, i tentati omicidi, gli atti di violenza o di minaccia in danno di soggetti riconducibili, in base a concreti elementi, a contesti di criminalità politica;
 - il traffico e commercio di sostanze stupefacenti;
 - il porto e la detenzione illegali di armi e di esplosivi;
 - la ricettazione di documenti di illecita provenienza, in particolare di passaporti;
 - il riciclaggio e reimpiego di capitali di provenienza delittuosa (art. 648 bis e art. 648 ter c.p.);
 - il trasferimento fraudolento di valori (art. 12 quinquies L. 356/1992);
 - le associazioni per delinquere nel cui programma delittuoso rientrano i delitti sopra indicati;
 - i delitti relativi al traffico di esseri umani previsti dalla legge 11 agosto 2003, n. 228, che ha modificato gli artt. 600, 601, 602 e 416 c.p. (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi, associazione per delinquere diretta a commettere tali delitti);
 - l'incitamento alla discriminazione razziale commesso mediante internet;
 - qualunque altro delitto i cui autori oppure le cui circostanze di fatto fanno ritenere che siano inquadrabili in contesti di criminalità organizzata diversi dalla criminalità comune ovvero da quella di tipo mafioso.

- La Procura distrettuale assicura la parallela trasmissione alle Procure ordinarie, nel momento ed entro i limiti nei quali non sia ritenuto necessario garantire l'assoluta riservatezza delle indagini, di tutte le notizie relative a fatti criminosi di terroristico-eversivo che si riferiscano all'ambito territoriale di ciascuna procura.
- Il Procuratore generale presso la Corte di Appello organizza riunioni tra i magistrati della procura distrettuale e i magistrati delle procure ordinarie designati alla trattazione dei procedimenti per i reati che potenzialmente riguardano la criminalità organizzata di tipo terroristico-eversivo, per lo scambio di dati, notizie ed informazioni.
- Il procuratore distrettuale, d'intesa con il procuratore ordinario, può richiedere al Procuratore generale l'applicazione presso la procura distrettuale, secondo specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali, di un sostituto della procura ordinaria, in relazione ai procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-quater, c.p.p., con riferimento a fatti delittuosi verificatisi nei singoli circondari.

IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
presso la Corte di Appello di Campobasso
dott. Maurizio Grigo

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Campobasso
dott. Armando D'Alterio

24 SET. 2015

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Isernia
dott. Paolo Albano

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Larino
dott. Ludovico Vaccaro
